

CONSORZIO DEI COMUNI PER IL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO

Con sede in Torri in Sabina - prov. Di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO Nr.01

DATA 24/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DEI COMUNI PER IL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO E IL LICEO STATALE CLASSICO-SCIENTIFICO E LINGUISTICO "LORENZO ROCCI" DI FARA SABINA LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO I SERVIZI DELL'ENTE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO, alle ore 17,00 e segg. nella sede consorziale si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei sigg.:

COSSU MARCO	- Presidente	SI
CONCEZZI MICHELE	-Membro	SI
RENZI ROBERTO	- Membro	SI
SGRO' MARIA GRAZIA	- Membro	SI
PIERSANTI FRANCO	- Membro	SI

Presiede il sig. MARCO COSSU

Partecipa il Segretario Dr. Mauro DI ROCCO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, i seguenti pareri:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma "Istruzione e Formazione 2020" (2009/C119/02).
- la Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un'istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata la promozione:
 - dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
 - di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricula e delle competenze);
- Nella Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale italiano di riforma 2014, del 2.6.2014 [COM(2014) 413 final] vengono sottolineati gli obiettivi di migliorare la qualità dell'insegnamento e di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il rafforzamento e l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria. Tali obiettivi hanno trovato puntuale riscontro nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, focalizzandosi, in via prioritaria, sul tema "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) per favorire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale.

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - ha introdotto l'autonomia organizzativa e il concetto di concertazione tra enti pubblici, dando a questi la possibilità di accordarsi anche con i privati per il raggiungimento di determinati obiettivi;
- il Decreto legislativo n. 77/2005 che nel prevedere l'Alternanza Scuola-Lavoro pone i seguenti obiettivi:
 - a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 - c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
 - d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti interessati nei processi formativi;
 - e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 4 (ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) «in coerenza con il principio di

At
res
im
art.
dis
cos
Co
con
nu
"Li
tec
Dat
ruo
201
con
lavo
Ric
form
che
tiroc
Rile
inse

sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di Reti Territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani [...]. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale [...], ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti»

- La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nel Piano triennale dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, quale componente strutturale della formazione che si innesta all’interno del curriculum scolastico “*al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*”
- il Documento “*Attività di Alternanza Scuola Lavoro - guida operativa per la scuola*” approvato dal MIUR in data 8 ottobre 2015, in applicazione alla Legge 13 luglio 2015 n.107
- La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 sul mercato del lavoro, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in cui ai commi 51-68 dell’articolo 4 sono stabilite le norme generali in tema di apprendimento permanente con l’obiettivo di definire il diritto di ogni persona all’apprendimento in ogni fase della vita, nell’ambito di un sistema integrato che permetta il collegamento con le strategie per la crescita economica, per l’accesso al lavoro dei giovani, per la riforma del welfare, per l’invecchiamento attivo e l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati; e che espressamente prevede la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di “reti territoriali” e nel comma 56 lettera a) si esplicita che alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali concorrono anche le università.

Atteso che «I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro» (D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, art.1);

Considerato che il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei⁴, nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali;

Dato Atto che nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali;

Richiamati l’art. 4 della Legge 28.03.2003 n. 53, che prevede la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti tecnici e liceali e l’art. 5 del D.M. 25.03.1998 n. 142 che prevede che il soggetto ospitante si impegni ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio formazione ed orientamento/alternanza scuola lavoro su proposta del soggetto attuatore;

Rilevato che tale strumento rappresenta un’importante opportunità sia per il tirocinante, che viene inserito temporaneamente nella struttura dell’Ente ospitante acquisendo conoscenze pratiche che

integrano la preparazione teorica posseduta, sia per l'Amministrazione, che può coniugare l'attività di tirocinio con lo sviluppo di progetti e tematiche di interesse comunale;

Preso atto della normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento e precisamente:

- legge n. 196 del 24/06/1997 art. 18m – Tirocini Formativi e di orientamento;
- decreto ministeriale n. 142/98 – regolamento attuativo della legge 196/97 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 2406.1997;
- linee guida di Tirocini Formativi e di orientamenti che hanno la finalità di integrare la regolamentazione relativa ai Tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla legge 196/1997 e dal D.M. 142/1998;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modifiche, dalla legge 14/09/2011 n. 148 recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” sui livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi il quale stabilisce che: i tirocini non possono avere durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi soltanto a favore dei neodiplomati o neo laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;

Ritenuto Opportuno precisare che l'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare (si vedano in proposito l'art. 4 della Legge 53/03, la Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011). Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l'alternanza *tout court*, è altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia *un momento dell'alternanza*, ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante. Tuttavia, è necessario ricordare che, non essendo ancora definita una disciplina del tirocinio curriculare, le scuole, nel momento in cui stipulano le Convenzioni con i soggetti ospitanti, fanno ancora riferimento all'art. 18 della legge 196/97 (“Tirocini formativi e di orientamento”) e al relativo decreto attuativo (DM 142/98). Ad oggi, infatti, sono ancora i provvedimenti appena richiamati, benché ormai ampiamente superati, a costituire l'unico quadro normativo di riferimento per l'attivazione dei tirocini curricolari.

Preso atto che:

- l'iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di tre soggetti: soggetto promotore, soggetto ospitante e soggetto tirocinante (allievo);
- il rapporto tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore è regolamentato da una convenzione;
- il rapporto tra il soggetto ospitante, il soggetto tirocinante ed il soggetto promotore è regolamentato da una convenzione;
- il rapporto tra il soggetto Ospitante, il soggetto tirocinante ed il soggetto promotore è regolamentato dal Patto Formativo (art.6 della Convenzione);
- Gli allievi svolgono il proprio di formazione in alternanza sulla base di apposite Convenzioni e nel rispetto di un progetto nel quale vengono indicati oltre i dati del Tirocinante e del soggetto ospitante, le regole gli obiettivi e le modalità dello svolgimento del tirocinio stesso;

Dato atto che la finalità dell'alternanza scuola lavoro è esclusivamente quella di accrescere le possibilità dell'individuo di acquisire competenze e conoscenze tipiche dell'attività lavorativa, riconducibili ad un preciso profilo professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l'apprendimento teorico.

Considerato che gli stage lavorativi previsti nell'esperienza di alternanza scuola lavoro si inseriscono in un quadro di obiettivi relativi alle politiche del lavoro e all'occupazione giovanile previsti nella obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale;

Considerata, in proposito, la richiesta del **Liceo Statale Classico-Scientifico-Linguistico “Lorenzo Rocci”** con sede in loc.Colle della Felce n.28 a Fara Sabina, che prevede una collaborazione con questo Ente attraverso la stipula di una convenzione per l'attivazione di percorsi in alternanza scuola lavoro e dei relativi stage formativi con gli studenti individuati dall'Istituto;

Visto lo schema di convenzione allegato alla suddetta proposta e ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di approvare lo schema in parola con il **Liceo Statale Classico-Scientifico-Linguistico “Lorenzo Rocci”** con sede in loc.Colle della Felce n.28 a Fara Sabina.,

autorizzando il Presidente alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'Ente, del rapporto convenzionale in parola, al fine di avviare il Progetto di alternanza scuola-lavoro ed il relativo tirocinio di formazione e orientamento per l'accoglimento di tirocinanti per le finalità di legge e a fronte delle opportunità che si possano presentare in corso di vigenza;

Verificato che l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'attività di formazione in alternanza non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell'Istituto scolastico le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e per la Responsabilità civile presso Compagnie assicuratrici operanti nel settore, oltre all'obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici, non comportando conseguentemente a carico dell'Ente costi;

Attesa l'importanza, sotto il profilo professionale ed occupazionale, di tale iniziativa alla quale l'Amministrazione comunale intende offrire la massima collaborazione;

Ritenuto Opportuno evidenziare che è intenzione dell'Amministrazione:

- collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per contribuire alla formazione degli studenti del territorio;
- affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e pressanti doveri d'ufficio;

Atteso che:

- il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell'attività formativa e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né assunzione;
- il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor aziendale;
- il tirocinante avrà una copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità civile;
- il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione (Allegato A) accogliendo la richiesta del **Liceo Statale Classico-Scientifico-Linguistico "Lorenzo Rocci"** con sede in loc.Colle della Felce n.28 a Fara Sabina,;

Visto l'art.3 dello Statuto Comunale e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;


Con voti unanimi

DELIBERA


Per i motivi espressi in narrativa,

1. **Di richiamare** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. **Di approvare** lo schema di Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Monterotondo e il **Liceo Statale Classico-Scientifico-Linguistico "Lorenzo Rocci"** con sede in loc.Colle della Felce n.28 a Fara Sabina, per lo svolgimento di attività di Alternanza scuola lavoro, nei Servizi del Consorzio di Comuni per il Museo Territoriale dell'Agro Foronovano, il cui schema viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
3. **Di dare atto** che le iniziative previste nella Convenzione non comportano obblighi finanziari per il Consorzio di Comuni per il Museo Territoriale dell'Agro Foronovano;
4. **Di autorizzare** il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione della Convenzione stessa;
5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO



IL PRESIDENTE
Marco COSSU



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il


31.1.18

ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,

n.267 per 15 gg.consecutivi.

Torri in Sabina, li 24/01/2018

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro DI ROCCO



.....